MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE

(Chiarimento)
PROT. n° 0011350

Roma, 24 luglio 2019

OGGETTO: Legge 11 agosto 2014 n. 116. Esclusione dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 per i serbatoi di GPL a servizio di imprenditori agricoli - Riscontro

In riscontro al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che i commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 14 del D.L. 24/6/2014, n. 99* (convertito con Legge n. 116/2014) facciano riferimento all'attività di cui al punto n. 15 dell'ex DM 16/02/1982, ossia ai depositi di liquidi infiammabili e combustibili.

Per quanto sopra si ritiene che la Legge 11 agosto 2014 n. 116 abbia voluto escludere dall'applicazione della disciplina di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011 solo gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi liquidi infiammabili e/o combustibili di capienza non superiore a 6 m^3, anche muniti di erogatore.

Parere della Direzione Regionale

In riferimento al quesito di cui all'oggetto trasmesso con nota n. 4494 del 05.04.2019 dal Comando VV.F. di XXX, sentito il Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all'art. 22 del D. Lgs. n.139 del 08/03/2006 e ss.mm.ii., nella seduta del 21.03.2019, si ritiene che siano dispensati dagli obblighi previsti dal D.P.R. 151/11 le imprese agricole ed agro-meccaniche per i depositi di prodotti petroliferi utilizzati come carburanti di cui al D. Lgs. 32/98, richiamato dal comma 13 bis e 13 ter dell'articolo 14 del D. Lgs. 99/04, richiamato dall'art. 1 bis del D. Lgs. 91/14.

Cordiali saluti

Parere del Comando

La Legge 11 agosto 2014 n. 116 prevede alcuni interventi per il settore agricolo, tra i quali assumono rilevanza ai fini antincendio le disposizioni semplificative contenute all'art. 1 bis, che recita: "*Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.*"

Tali disposizioni semplificative sono state recepite e vengono correntemente applicate, nei casi previsti dalla norma in parola, ai contenitori-distributori mobili di gasolio (normalmente afferenti all'attività n. 13.1A) nonché ai depositi di olio di oliva (altrimenti ricompresi nel punto n. 12.1A) per effetto delle ulteriori modifiche apportate dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154.

Da una attenta rilettura dell'art. 14 comma 13 bis del D.Lgs. n. 99/2004 e smi, risultano parimenti esclusi dal campo di applicazione del D.P.R. n. 151/2011 tutti i depositi di prodotti petroliferi qualora a servizio di imprenditore agricolo come definito dall'art. 2135 del Codice Civile, e comunque nel limite volumetrico di mc 6 per ciascun deposito.

Ne consegue quindi necessariamente che anche i depositi di gpl a servizio di aziende agricole, ivi compresi gli allevamenti e le attività ricettive classificate come agriturismi, siano esclusi dagli obblighi amministrativi di cui al D.P.R. n. 151/2011 in relazione all'attività 4.3A, qualora rientranti nei limiti volumetrici sopra richiamati.

Dal momento che tale semplificazione amministrativa non è di fatto utilizzata nella pratica corrente, né la letteratura tecnica di prevenzione incendi sembra aver dato alcun risalto alla questione, prima di dare diffusione agli operatori del settore delle possibilità insite nella norma di cui in oggetto, si prega voler far conoscere il parere di codesta Direzione Centrale anche per uniformità di indirizzo con gli altri Comandi territoriali.

* Leggasi "n. 91" al posto di "n. 99". N.d.R.